



CITTA' DI IMPERIA

Demanio – Qualità Urbana – Ambiente – Protezione Civile

U.O. AMBIENTE

- Viale Matteotti, 157 - 18100 Imperia

Telefono 0183 701278

Sito Internet <http://www.comune.imperia.it>

“SERVIZIO IN CONCESSIONE DEL RECUPERO SALME RINVENUTE SUL TERRITORIO, TRASPORTO FUNEBRE E FORNITURA FERETRI PER FUNERALI DI POVERTA' “

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

IL DIRIGENTE

IL R.U.P.

Ing. Nicoletta Oreggia

INDICE

- 1) OGGETTO DEL CONTRATTO
- 2) IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DEL SERVIZIO
- 3) DURATA DEL SERVIZIO IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO ED ADEGUAMENTO DEL PREZZO
- 4) PARTI CONTRATTUALI
- 5) MEZZI DI SERVIZIO E RECUPERO SALME
- 6) PENALI
- 7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- 8) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
- 9) SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
- 10) SUBAPPALTO
- 11) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO
- 12) CONTROLLI
- 13) OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
- 14) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- 15) AVVERTENZE
- 16) DOMICILIO DELL'APPALTATORE
- 17) CONTROVERSIE
- 18) ESECUZIONE D'UFFICIO
- 19) RECESSO
- 20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- 21) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
- 22) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA
- 23) CONTINUITA' DEL SERVIZIO E SCIOPERO
- 24) ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 12 DEL CODICE
- 25) STIPULA DEL CONTRATTO E RISERVATEZZA
- 26) PAGAMENTI E CERTIFICAZIONI DI VERIFICA CONFORMITA'
- 27) GARANZIA DEFINITIVA
- 28) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- 29) SPESE, IMPOSTE E TASSE
- 30) ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
- 31) TUTELA DATI PERSONALI

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La procedura di cui al presente capitolato ha per oggetto i seguenti servizi:

1) prelievo e trasporto alla Camera Mortuaria di Imperia o ad altro luogo, secondo l'ordine impartito dalle competenti autorità, della salma di persone rinvenute sul territorio comunale e decedute a seguito di morte accidentale o violenta;

2) il trasporto funebre di:

- salme di persone decedute nel territorio comunale, per le quali non sia giunta richiesta di funerali all'Ufficio di Stato Civile nei termini previsti di permanenza nel deposito salme;

- salme di persone appartenenti a famiglie indigenti che, in relazione ad apposita dichiarazione rilasciata dai Servizi Socio Assistenziali, non risultino in grado di sostenere le spese del funerale.

3) fornitura feretri di tipo corrente e relativo servizio per inumazioni di povertà, rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 16 e ss. del Regolamento nazionale di polizia mortuaria (D.P.R. 10/09/1990, n. 285), completi di accessori e targhette con le indicazioni prescritte ad un prezzo onnicomprensivo e con la consegna nel luogo in cui la salma si trova, nell'ambito del territorio comunale. Disbrigo delle pratiche amministrative atte a consentire il trasporto ed il seppellimento, della vestizione e della deposizione della salma nel feretro, con successiva chiusura dello stesso e trasporto per l'inumazione presso il cimitero di Imperia appositamente individuato.

4) utilizzo dei locali del deposito salme del cimitero di Oneglia secondo le modalità stabilite dal Comune di Imperia. Tale utilizzo comporta il pieno e scrupoloso rispetto del D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285.

ART. 2 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DEL SERVIZIO

L'importo complessivo presunto dell'aggiudicazione, non preventivamente quantificabile e quindi variabile sia in aumento che diminuzione, è di €/annui 15.000,00, calcolato sui prezzi posti a base di gara di cui al vigente Regolamento dei servizi cimiteriali e mortuari approvato con deliberazione CC n. 97 del 29/10/2015 e modificato con successiva deliberazione CC 88 del 29/10/2015 (ad eccezione del costo di gestione del deposito salme).

Prezzi a base d'asta:

- Prezzo a base d'asta unitario **€uro 690** per il Trasporto funebre e fornitura di cofano e cassa feretri di tipo corrente per inumazioni (disponibili in tre misure), rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 75 del Regolamento nazionale di polizia Mortuaria (D.P.R. 10/09/1990, n. 285), completi di accessori e targhette con le indicazioni prescritte ad un prezzo onnicomprensivo e con la consegna nel luogo in cui la salma si trova, nell'ambito del territorio comunale. Il prezzo offerto è comprensivo del disbrigo delle pratiche amministrative atte a consentire il trasporto ed il seppellimento, della vestizione e della deposizione della salma nel feretro, con successiva chiusura dello stesso e trasporto per l'inumazione presso i Cimiteri di Imperia

- Prezzo a base d'asta unitario **€uro 360** per il Recupero ed il Trasporto di salme a seguito di incidente stradale, ferroviario, a morte improvvisa su suolo pubblico, a morte in solitudine avvenuti sul territorio del Comune di Imperia;

- Prezzo a base d'asta unitario **€uro 40** per il Trasporto di feretri nell'ambito del territorio comunale a seguito di esumazione disposta per traslazione in altra sepoltura su disposizione dell'Ufficio P.M. o dell'Autorità giudiziaria;

- Prezzo a base d'asta unitario **€uro 40** per il recupero e trasporto di reperti chirurgici;

Le quantità sopra menzionate sono puramente indicative ai fini dell'appalto e non impegnano l'Amministrazione. Eventuali maggiori prestazioni richieste nel periodo di incarico verranno compensate con gli stessi importi fissati in sede di aggiudicazione. Le modalità di scelta del

contraente e di aggiudicazione saranno quelle dell'art. 95, 4° comma, lettera b), del D.lgs. 50/2016 del minor prezzo offerto stante la standardizzazione dei servizi richiesti e servizio di importo inferiore ad € 67.500,00 come modificato dalla Legge 120/2020.

Stima media annua del servizio:

–Trasporto funebre e fornitura di cofano e cassa feretri	n° 12 x €/num 690,00 = € 8.280,00
–Recupero ed il Trasporto di salme a seguito di incidente stradale, ecc	n° 17 x €/num 360,00 = € 6.120,00
- Trasporto di feretri nell'ambito del territorio comunale	n° 1 x €/num 40,00 = € 40,00
– recupero e trasporto di reperti chirurgici	n° 5 x €/num 40,00 = € 200,00
TOTALE € annui 14.640,00 arr € 15.000,00.	

Dalla stima sopra riportata si evince chiaramente che il servizio è prevalentemente composto dalla manodopera che deve essere prestata per l'espletamento dell'incarico che è stimata nella percentuale del 70%.

ART. 3 - DURATA DEL SERVIZIO IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO ED ADEGUAMENTO DEL PREZZO

La durata del servizio è fissata a decorrere dalla data di individuazione del fornitore per 2 anni a decorrere dalla data della consegna del servizio con inizio, presumibile, a partire dal 01/01/2022.

L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi.

Si precisa che è facoltà della stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/2016, nelle more della stipula del contratto.

L'Ente, inoltre, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente fino ad un massimo di 6 mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente.

L'importo dell'appalto posto a base di gara, per la durata contrattuale di anni 2 + 2 oltre a 6 mesi di proroga tecnica e alla possibile applicazione dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016 è pari ad € 67.500,00 esente IVA.

L'appaltatore non potrà chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco illustrato, ferme restando comunque le disposizioni stabilite dal D.Lgs50/2016.

ART. 4 - PARTI CONTRATTUALI

Nel presente Capitolato speciale d'appalto o semplicemente capitolato, e nella restante documentazione di gara, l'appaltante Comune di Imperia (o Amministrazione comunale o semplicemente Amministrazione) viene indicata anche e solo come Comune, appaltante o stazione appaltante, e il soggetto aggiudicatario come appaltatore o aggiudicataria.

I dati relativi all'appaltante sono:

Comune di Imperia

Sede amministrativa: Viale Matteotti 157 - 18100 Imperia

Tel. 02/619031 - Fax 02/6797271

Codice fiscale/Partita IVA: 00089700082

Sito internet: www.comune.imperia.it

Posta certificata: protocollo@pec.comune.imperia.it

Il Settore al quale fare riferimento per i servizi oggetto del presente appalto è il Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile con sede in Imperia Viale Matteotti 50.

ART. 5 - MEZZI DI SERVIZIO E RECUPERO SALME

L'impresa affidataria deve avere in dotazione almeno un'auto funebre conforme ai requisiti previsti per legge, nonché delle attrezzature necessarie per il recupero delle salme.

L'appaltatore deve provvedere al recupero dei cadaveri e dei resti rinvenuti nel territorio comunale ovvero al recupero delle salme di persone decedute sulla pubblica via a seguito di morte accidentale o violenta in luoghi pubblici e privati, nonché al loro trasporto alla Camera Mortuaria di Imperia o in altro luogo secondo l'ordine impartito dall'Autorità Giudiziaria.

L'appaltatore deve avere almeno quattro unità lavorative di cui n. 1 autista, cui affidare l'incarico di trasporto delle salme di cui al combinato disposto degli artt. 19 e 23 del DPR 285/90 e circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 comma 5 punto 4 - lett. a);

L'appaltatore, ricevuto l'ordine di trasporto dall'autorità competente, dovrà provvedere con proprio personale in qualsiasi ora del giorno e della notte, **giorni festivi inclusi**, entro 60 minuti dalla comunicazione, anche telefonica, da parte degli addetti all'Ufficio Stato Civile del Comune, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri oppure dall'Autorità Giudiziaria, al prelevamento, carico e scarico, di salme di persone rinvenute cadavere, in abitazione od altrove, ovvero decedute per disgrazia nel territorio comunale e al loro trasporto alla Camera Mortuaria del Cimitero di Imperia.

Del recupero l'affidatario dovrà dare informazione immediata al Servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. 1.

ART. 6 - PENALI

In caso di ritardi, omissioni, disservizi o non corretta rispondenza alle disposizioni del presente Capitolato, oppure a ordini impartiti dal Responsabile del Servizio, verrà applicata una penale, previa contestazione dell'addebito, per ogni singolo adempimento e secondo la gravità dello stesso:

- Mancato rispetto delle disposizioni riportate nel presente Capitolato comporterà, una penale di **€. 100,00** per ogni giorno in cui la carenza viene riscontrata.

- mancanza o non conformità delle divise del personale o della targhetta di riconoscimento;
- mancanza delle idonee diciture sui mezzi in servizio;
- Per mancata o ritardata collaborazione o cooperazione ai competenti Uffici Comunali;
- Per scorretto comportamento del personale addetto ai servizi nei riguardi degli utenti o del personale comunale preposto;
- Per ogni inadempienza a cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio;
- Per ciascun giorno di mezzi o attrezzature mancanti, non efficienti o non idonei o sostitutivi;

- Per mancata, ritardata o parziale effettuazione di ciascun servizio, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito.
- Per il mancato adempimento dei vincoli contrattuali verrà applicata la penale di

- **€uro 150,00 per ogni 30 minuti di ritardo** dalla comunicazione, anche telefonica, da parte degli addetti all'Ufficio Stato Civile del Comune, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri oppure dall'Autorità Giudiziaria, al prelevamento, carico e scarico, di salme di persone rinvenute cadavere, in abitazione od altrove, ovvero decedute per disgrazia nel territorio comunale e al loro trasporto alla Camera Mortuaria del Cimitero di Imperi,

- **€uro 150,00 per ogni 30 minuti** di ritardo dall'ordine impartito dall'Autorità Giudiziaria per il recupero dei cadaveri e dei resti rinvenuti nel territorio comunale ovvero al recupero delle salme di persone decedute sulla pubblica via a seguito di morte accidentale o violenta in luoghi pubblici e priva,

- **€uro 150,00** per mancata informazione immediata al Servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. 1 del recupero dei cadaveri, ecc,

Tali penali saranno incamerate mediante trattenuta diretta in occasione della prima fatturazione utile.

Le infrazioni riscontrate saranno comunicate, a mezzo lettera raccomandata o pec, alla Ditta appaltatrice che potrà, entro il termine perentorio di 5 giorni, presentare le sue motivate deduzioni.

In caso di recidiva nelle inadempienze di cui al presente articolo, l'amministrazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, art. 1453 Codice Civile, per esclusiva colpa della Ditta, con l'incameramento della cauzione definitiva e con addebiti di tutte le spese conseguenti alla risoluzione, anche per eventuali maggiori costi conseguiti ad ulteriore affidamento del Servizio, fatta salva ogni azione di risarcimento ulteriori danni.

Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all'appaltatore anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dalla stessa, dai collaboratori, dagli eventuali subappaltatori nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni.

Per altre inadempienze non elencate sarà facoltà del Settore Porti, Protezione Civile e Qualità urbana Servizio Qualità Urbana E Verde Pubblico valutarne la gravità e l'importo della conseguente sanzione amministrativa, comunque contenuto entro i limiti di cui sopra.

Non si applicherà alcuna penalità nel caso in cui i servizi non fossero effettuati per oggettive cause di forza maggiore, a esclusivo giudizio del Settore Porti, Protezione Civile e Qualità urbana Servizio Qualità Urbana E Verde Pubblico, che comunque dovranno essere debitamente documentate dall'appaltatore.

L'applicazione della penalità non pregiudica il diritto di rivalsa della Stazione appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Qualora l'Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto, l'Appaltatore sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora vengano accertate almeno cinque violazioni verrà applicata la risoluzione dell'affidamento.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza tutti gli operatori economici interessati in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di

ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., che richiama i motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione ad una procedura di appalto.

b) Requisiti di idoneità professionali: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività corrispondente all'oggetto della presente gara.

Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritto in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti;

- di essere in possesso dei requisiti stabiliti essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 (autorizzazione prevista dalla normativa in materia di commercio e agenzia di affari ed abilitazione allo svolgimento del trasporto funebre).

c) **Requisiti di capacità tecnico-economica:** i partecipanti devono avere effettuato, con buon esito, servizi analoghi a quelli relativi alla presente procedura nei confronti di pubbliche amministrazioni o per almeno 1 anno (anche non consecutivo) nel corso del triennio precedente alla data di pubblicazione del bando (1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2020).

ci) Altri requisiti:

a) l'indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione del servizio,

b) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa,

c) un'indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto,

d) l'indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa,

e) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto,

f) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni.

ART. 8 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Procedura aperta ai sensi dell'art. 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del predetto d.lgs. n. 50/2016. Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di un sola offerta valida. Non saranno ammesse offerte in aumento.

ART. 9 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Sul luogo di esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

In riferimento al presente appalto si definisce che non sono presenti oneri di sicurezza a carico dell'Ente o di interferenza.

ART. 10 - SUBAPPALTO

Stante la complessità dell'appalto e la rilevanza delle prestazioni, l'eventuale affidamento in subappalto o a cottimo di parte del servizio è consentito alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 105 del Codice che si richiama integralmente.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori/servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

– l'affidatario deve praticare, per i lavori e servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

– l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione o il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ove nominato, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi previsti dalla normativa vigente;

– le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

– le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei servizi, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa eventualmente la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

– i servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati;

– la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla vigente normativa;

– l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

– della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

– del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

– ai fini del pagamento dei crediti maturati a fronte delle prestazioni eseguite, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC;

– il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo l'Appaltatore l'unico e solo responsabile verso la Stazione Appaltante della buona riuscita delle prestazioni e sollevando la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

Qualora la stazione appaltante ritenesse a suo insindacabile giudizio che il ricorso al subappalto in determinati periodi o per determinati servizi possa influire sul buon andamento dell'appalto, per un periodo temporaneo potrà anche non autorizzare il subappalto stesso.

Qualsiasi violazione del presente articolo attribuirà al Comune la facoltà di recedere dal contratto in essere con l'aggiudicataria senza indennizzo di sorta.

ART. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 comma 13 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

E' fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 12 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale verifica, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, nonché avvalersi di organismi, enti o incaricati esterni. Per l'eventuale applicazione di penali si rimanda a quanto stabilito al successivo art. 6.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute in leggi e regolamenti vigenti o che potranno essere emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le Ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e antinfortunistica del personale addetto ai servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore sarà tenuto a rispettare anche ogni provvedimento che dovesse entrare in vigore nel corso del contratto, senza nulla pretendere.

ART. 14 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

In seguito al verbale di avvio dell'esecuzione, il servizio si intende affidato in custodia alla Ditta aggiudicataria con obbligo alla sorveglianza e con le conseguenze di cui all'art. 2051 del

Codice Civile in materia di responsabilità per danni. Pertanto l'Assuntore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso il Committente che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei lavori, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti, anche come semplice conseguenza dei lavori stessi. La presenza in luogo del personale del Comune o di suoi incaricati per seguire le prestazioni per suo conto, non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità.

Il Committente, quindi, e tutto il personale da esso preposto al controllo e sorveglianza delle prestazioni si intende esplicitamente esonerato da qualsiasi responsabilità inerente alla esecuzione dell'appalto.

Il fatto che prestazioni previste siano state eseguite alla presenza di dipendenti del Comune non costituirà ragione per esimere l'Assuntore dalla responsabilità e dall'obbligo di rifarli ogni qualvolta gli venisse ordinato, essendo egli garante di ogni difetto nelle prestazioni e lavori che fanno parte dell'appalto.

La Ditta è sempre direttamente responsabile:

- di tutti i danni comunque verificatisi nell'esecuzione dei servizi, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Ente. L'Ente resterà sollevato da ogni responsabilità civile e penale riguardante danni a persone o cose in caso di sinistri;
- dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita dell'appalto affidatogli, convenendo esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; poiché le condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie ma non sufficienti al raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire, la sola osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità;
- del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

E' fatto carico alla Ditta di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista, pertanto la Ditta, dal verbale di avvio dell'esecuzione, resta, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, automaticamente impegnata a:

- liberare l'Ente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- mantenere sui luoghi dei lavori una severa disciplina da parte del suo personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite;
- utilizzare, per le attività dell'appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate alla esigenza di ogni specifica prestazione. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme aziendali dell'Ente.

In presenza di ordini di servizio che non potessero essere eseguiti senza pregiudizio per la sicurezza, è obbligo dell'Assuntore intraprendere tutte le iniziative volte ad evitare il pericolo o danneggiamenti, arrivando anche all'eventuale interruzione del lavoro.

Qualora l'Ente dovesse corrispondere direttamente o indirettamente indennizzi di qualsiasi entità in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Ditta nell'ambito dell'appalto, la Ditta dovrà rimborsare all'Ente la spesa sostenuta e ciò per patto espresso. Dette somme potranno essere rimborsate all'Ente sia mediante ritenute da effettuare sui pagamenti in acconto dovuti alla Ditta, che con prelievo dalla cauzione definitiva o altre forme adeguate.

L'aggiudicataria, qualora l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno, potrà rendersi

disponibile per effettuare interventi anche in aree private previo accordo tra le parti.

L'Appaltatore dovrà produrre idonea polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicurativa, avente una durata almeno pari a quella del contratto di appalto, a copertura di tutti i rischi:

- di Responsabilità Civile Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione comunale) in conseguenza di eventi che si dovessero verificare in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 500.000,00 senza alcun limite di risarcimento per singola persona o per cose e animali e prevedere tra le altre condizioni anche le estensioni a: a) danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Appaltatore si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale; b) danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'appaltatore, che partecipino all'attività oggetto del presente Capitolato a qualsiasi titolo; c) danni a cose in consegna e/o custodia;
- di Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (prestatori d'opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il concessionario si avvalga), in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente appalto comprese quelle accessorie, complementari nessuna esclusa ne eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia di euro 500.000,00 per sinistro e 500.000,00 per persona.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative e dall'eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

Copia della polizza, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata al Comune entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione efficace, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

ART. 15 - AVVERTENZE

Nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, l'Aggiudicataria è tenuta a osservare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per la corrispondente tipologia d'impresa; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori e nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Gli operatori economici partecipanti dovranno

produrre il piano di assorbimento facendo riferimento alle medie del personale impiegato nell'ultimo semestre del precedente appalto.

L'appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici, trasmettono all'ente committente, prima dell'inizio dei servizi, la comunicazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ente in caso in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione al contratto da affidare, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

ART. 16 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il proprio domicilio, che potrà coincidere con la sede operativa, a cui possono essere indirizzate tutte le comunicazioni riguardanti l'appalto.

Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore, o alla persona che lo rappresenti, al domicilio eletto, dal Dirigente del Settore comunale competente, dal Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto si considererà fatta personalmente all'Appaltatore. Al medesimo indirizzo saranno inviate le comunicazioni di servizio, contestazioni, diffide e quant'altro necessario o previsto per il mantenimento dei reciproci rapporti di collaborazione fra Amministrazione Comunale e appaltatore, sia telefonicamente sia via fax o email.

L'Appaltatore dovrà garantire una costante reperibilità, compresi i prefestivi e festivi per tutte le 24 ore.

Gli oneri per l'acquisizione o la locazione degli spazi da adibire a sede operativa e/o amministrativa, nonché per la relativa gestione, inclusi consumi e manutenzione sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull'appaltatore.

Tutti gli oneri, anche economici, derivanti dall'esecuzione dei lavori si intendono a carico dell'Appaltatore (es. carburante, sostituzione di pneumatici, guasti dei mezzi, prodotti di vario genere, assicurazioni per danni a terzi, nonché ogni onere derivante dal corretto smaltimento dei residui derivanti dall'attività svolta).

Per il ricovero dei mezzi e le eventuali attività collaterali connesse ai servizi, l'Appaltatore dovrà disporre di un proprio autoparco o, comunque, di una sede di ricovero dei propri mezzi al di fuori delle strutture della Stazione Appaltante.

ART. 17 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia relativa al presente appalto derivante dall'applicazione del presente Capitolato tra l'Amministrazione Comunale di Imperia e l'aggiudicataria, che dovesse insorgere sia nel corso della validità dell'Appalto sia successivamente, qualunque sia la sua natura, tecnica, amministrativa, giuridica o economica, saranno gestite prioritariamente tramite lo strumento dell'accordo bonario ovvero della transazione ex art.206 e 208 del Codice, qualora ricorrano i presupposti. E' espressamente esclusa la clausola compromissoria. In caso di fallimento di tali procedure è competente, in via esclusiva, il Foro di Imperia.

ART. 18 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla contestazione prevista dal precedente art. 24, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio ai sensi degli articoli 337 secondo comma e 338 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato "f". Tale procedura verrà seguita quando l'appaltatore, regolarmente diffidato, non ottempererà ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all'articolo precedente. In tal caso l'Amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle penali di cui all'art. 6 del presente Capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese dell'appaltatore, quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle spese, aumentate della maggiorazione contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione Comunale con rivalsa sul deposito cauzionale di cui all'art. 27, che dovrà essere tempestivamente integrato dall'appaltatore fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

ART. 19 - RECESSO

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'Aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'Aggiudicatario tramite lettera P.E.C. In caso di recesso l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, Co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Stazione appaltante. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei servizi alla data prevista;
- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, anche in conseguenza di eventuali scioperi del personale adibito;
- arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell'appaltatore;

- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;
- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'appaltatore;
- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'appaltatore;
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;
- subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione Comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;
- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante dell'aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;
- il manifestarsi di una delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile;
- Qualora vengano accertate almeno cinque violazioni relative all'art. 5 del presente Capitolato (penali).

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell'intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Imperia ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune.

L'Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L'appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.

I lavori potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo l'appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

ART. 21 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Nel caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e la stazione appaltante potrà provvedere ai sensi dell'art. 110 del Codice.

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno dall'Amministrazione Comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la prosecuzione del contratto. Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 48 del Codice.

ART. 22 - VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA

In caso di revoca dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto o rinuncia, la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con il provvedimento di

aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

ART. 23 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO E SCIOPERO

Si stabilisce che l'Appaltatore non possa mai, per nessun motivo, sospendere di sua iniziativa le prestazioni oggetto del servizio, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ufficio, o da suoi delegati, nemmeno quando siano in atto controversie con il Comune di Imperia.

La sospensione o il ritardo nelle prestazioni contrattuali dovute a decisione unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempienza grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per fatto dell'appaltatore se questi, dopo diffida a riprendere le attività entro il termine intimato formalmente dal Committente, non vi abbia ottemperato. Tale eventuale azione unilaterale provocherà l'incameramento della cauzione da questi versata, indipendentemente da eventuali azioni giudiziarie e ferme restando le responsabilità civili e penali che gravano sull'Appaltatore in quanto affidatario dell'appalto.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore stesso tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

In caso di sciopero del personale dell'Aggiudicatario o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Comune dovrà essere avvisato con un anticipo di almeno 48 ore. In caso di proclamazione di sciopero del personale, l'Aggiudicatario si impegna a garantire concordando con il referente del Comune o le organizzazioni sindacali, il contingente di operatori necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, secondo la normativa vigente, per garantire il buon funzionamento dei servizi stessi nell'ambito delle prestazioni commissionate. In tutti i casi di sciopero, qualora rispettati i suddetti impegni, nessuna penalità sarà applicata alla Ditta.

ART. 24 - ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO EX ART. 106 COMMA 12 DEL CODICE

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio del presente Capitolato o a ridurre la prestazione, entro i limiti del 50% dell'importo contrattuale e conformemente a quanto previsto dal c. 12 dell'art. 106 del Codice; in tal caso l'appaltatrice dovrà provvedere, su specifica richiesta dell'Amministrazione, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi agli stessi patti e condizioni del contratto; in caso di estensione l'appaltante sarà tenuta a corrispondere un corrispettivo derivante dall'applicazione dei prezzi unitari, distinti per specifiche tipologie di intervento, indicati in sede di gara.

ART. 25 - STIPULA DEL CONTRATTO E RISERVATEZZA

Successivamente all'aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto. L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale consegnando il servizio sotto riserva di legge, in pendenza della stipula dello stesso previa consegna delle idonee fidejussioni.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di incondizionata accettazione del progetto ai fini della sua esecuzione a perfetta regola d'arte.

In particolare, l'appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni, nel presente Capitolato, nella documentazione di progetto e nella documentazione di gara.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e di non farne oggetto di

comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione. L'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Ente.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal contratto.

L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

ART. 26 - PAGAMENTI E CERTIFICATI DI VERIFICA CONFORMITÀ

Durante il corso del Servizio per la parte a canone si predisporranno delle liquidazioni mensili posticipate su presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione del regolare DURC.

Mentre per la parte a misura il pagamento è comunque subordinato alla rendicontazione dei servizi effettivamente svolti.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di protocollazione da parte del Comune della relativa fattura. Non verranno pagati gli interventi non effettuati, anche se previsti; in caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

I pagamenti, esenti IVA, saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura; le fatture dovranno essere emesse dall'appaltatore intestandole e inviandole al Comune di Imperia Viale Matteotti 157, 18100 Imperia, secondo i criteri stabiliti dal sistema di fatturazione elettronica.

I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno liquidati dietro presentazione di regolare fattura con la procedura prevista dal vigente Regolamento di contabilità del Comune Imperia. I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario/postale che dovrà indicare il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 c.c.

L'appaltatore assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., sia relativi ai rapporti diretti con il Comune, sia riguardanti i rapporti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati alle prestazioni dedotte nel presente capitolato Speciale d'appalto, inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 27 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria deve costituire, prima della stipulazione del contratto, un deposito

cauzionale definitivo nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e quindi nella misura pari al 10% del valore contrattuale determinato in relazione a tutta la durata del contratto, salve le maggiorazioni previste dal medesimo art. 103.

La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni e la rifusione delle spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per fatto imputabile all'Appaltatore a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi obblighi.

Resta salva per l'Amministrazione la facoltà di procedere all'esperimento di ogni altra azione ove la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita, nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10/6/82, n° 348 mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13/2/59, n° 449.

La fideiussione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante attraverso un'esplicita clausola, per la quale la Banca o la Compagnia d'Assicurazione si impegnano a versare l'importo della fideiussione al Comune di Imperia a **prima richiesta**, senza possibilità di opporre eccezioni.

La cauzione definitiva sarà incamerata dal Comune di Imperia in tutti i casi previsti dalle leggi vigenti all'epoca della esecuzione del servizio.

L'appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La reintegrazione deve avvenire entro 10 giorni lavorativi dall'espressa richiesta dell'Amministrazione.

Se l'appaltatore non provvede al reintegro della cauzione entro il termine stabilito, l'Amministrazione ha facoltà di provvedere direttamente trattenendo l'importo corrispondente sui pagamenti successivi.

La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità e ai sensi del suddetto art. 103 comma 5.

In caso di associazioni temporanee di imprese, le garanzie sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e la l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Codice e determina la possibilità per la stazione appaltante di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ART.28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In particolare, l'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al servizio in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dal comma 3 art. 3 L. 136/2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dalla Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessati, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. A tal fine, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, ogni qualvolta stipuli un nuovo contratto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, l'elenco di tutti i sub-contratti fino a quel momento stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché di trasmettere copia dei nuovi contratti stipulati, onde consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti dalla succitata Legge.

ART.29 - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese, le imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'eventuale registrazione del contratto, importi che devono essere corrisposti prima della firma dello stesso; sono altresì a carico dell'appaltatore tutti i costi per l'organizzazione dei servizi, nessuno eccettuato.

Qualora in futuro fossero emanate leggi, regolamenti o comunque disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto o delle prestazioni in esso previste, le parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche.

ART. 30 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del 20 febbraio 2015 ed integrato con deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 22 marzo 2018, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune di Imperia). Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" è il seguente:

https://trasparenza.comune.imperia.it/archivio19_regolamenti-e-documentazione_0_4639_0_1.html

ART. 31 – TUTELA DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), si informa che i dati personali forniti dall'appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto

d'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

Titolare del trattamento è il Comune di Imperia - Viale Giacomo Matteotti, 157, 18100 Imperia IM; Responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Cittadino. In ogni momento l'Aggiudicatario potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

IL DIRIGENTE

Settore Demanio, Qualità Urbana, Ambiente e Protezione Civile

- Ing Nicoletta Oreggia-